

TI_GERICHTE 38.2021.102 vom 21. Februar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-02-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2021.102

FR: TI_GERICHTE 38.2021.102 du 21 février 2022

IT: TI_GERICHTE 38.2021.102 del 21 febbraio 2022

Erwägungen

E. 1

ha richiesto l'introduzione della misura per tutta l'azienda, vale a dire per otto dipendenti. Nel medesimo documento, quale " persona responsabile" per la ricorrente è indicato _____ (socio e presidente della gerenza; cfr. estratto del Regi " . Ne emerge, poi che la richiedente aveva espresso il proprio consenso alla " trasmissione mediante posta elettronica non crittografata " e che, in precedenza, aveva " già ricevuto una decisione di lavoro ridotto ", e meglio la decisione n. _____ (cfr. all. 1 a doc. 2). Giova, infatti, evidenziare che la società, prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto a valere per gennaio e febbraio 2021, ne aveva già fatto richiesta nel corso del 2020. In tal senso, si rileva che le " domande e conteggi di indennità per lavoro ridotto " presentate dalla società a valere per marzo, aprile e maggio 2020, rispettivamente per gennaio e febbraio 2021, indicano che il " termine d'inoltro" per le richieste di indennità per lavoro ridotto alla Cassa di disoccupazione designata corrisponde ai " tre mesi successivi alla scadenza di ogni periodo di conteggio" (cfr. doc. 4, 5, 9, 10 e 11). Dalla decisione resa il 4 maggio 2020 dalla Sezione del lavoro emerge, inoltre, che alla ditta era stato riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto a decorrere dal 20 marzo sino al 19 settembre 2020 (cfr. doc. 13). Il provvedimento in questione, inoltre, contiene il seguente " richiamo importante ":

E. 5

Il diritto all'indennità per lavoro ridotto va fatto valere entro 3 mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio presso la cassa disoccupazione designata. L'inosservanza del termine impartito per l'esercizio del diritto all'indennità determina l'estinzione del diritto. Una procedura di opposizione o di ricorso contro la presente decisione non comporta la sospensione di tale termine." (cfr. doc. 13, pag. 3) Analoga avvertenza è presente anche nella decisione della Sezione del lavoro di data 21 gennaio 2021 (cfr. doc. 7, pag. 3) con la quale la Sezione del lavoro ha, come visto, riconosciuto alla qui ricorrente il diritto alle indennità per lavoro ridotto per i mesi di gennaio e febbraio 2021 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 7). Con mail del 23 febbraio 2021, ore 09:53, _____ () di non aver ricevuto riscontro al " preannuncio di lavoro ridotto" inoltrato il 14 gennaio 2021 e chiesto lumi sullo stato di avanzamento della pratica (cfr. all. 3 a doc. 2). Alle ore 10:51 del medesimo giorno un collaboratore della resistente ha risposto ad _____ comunicandogli quanto segue: " Ci riferiamo alla decisione concernente l'indennità per lavoro ridotto del servizio cantonale del 21 gennaio. Per rivendicare l'indennità vi invitiamo d'ora innanzi a trasmetterci ogni mese: v Il modulo Domanda e conteggio di indennità per lavoro ridotto , che trovate qui [Clicca qui](#) . Per la compilazione del modulo valido dal 1° dicembre 2020 seguite le istruzioni pubblicate sulla nostra pagina internet; v Il rapporto giornaliero delle ore lavorate e delle ore perse per ogni dipendente avente diritto all'indennità (anche di coloro che non hanno perso ore); e v Il registro salariale mensili o i conteggi di stipendio

mensile di tutti i dipendenti.” La Cassa ha altresì comunicato al proprio interlocutore a quale indirizzo trasmettere le domande di indennità per lavoro ridotto, rendendolo attento sulla necessità di rinnovare il preannuncio di lavoro ridotto almeno dieci giorni prima dell’inizio del nuovo periodo e sulla cerchia di persone che non hanno diritto a percepire le indennità per lavoro ridotto (cfr. all. 4 a doc. 2). Dalla “ domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto”, datata, timbrata e sottoscritta dalla ricorrente il 17 luglio 2021, emerge che, per gennaio 2021, RI 1 ha postulato il versamento di indennità per lavoro ridotto per complessivi fr. 15'892.30 (cfr. doc. 4). Con la “ domanda e calcolo di indennità per lavoro ridotto”, pure datata, sottoscritta e firmata il 17 luglio 2021, a valere per il mese di febbraio 2021, la ditta ha, invece, postulato il versamento di indennità per complessivi fr. 33'879.20 (cfr. doc. 5). Con scritto del 22 luglio 2021, la Cassa ha comunicato alla ricorrente che le indennità per lavoro ridotto postulate per i mesi di gennaio e febbraio 2021 non potevano essere erogate. Ciò ritenuto che, ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LADI, “ il datore di lavoro fa valere il diritto alle indennità per lavoro ridotto presso la cassa entro tre mesi dalla scadenza del mese per il quale rivendica l’indennità ” e che, nel caso concreto, le richieste in questione avrebbero dovuto essere trasmesse alla resistente entro il 30 aprile per il mese di gennaio, rispettivamente, entro il 31 maggio 2021 per febbraio (cfr. doc. 6). Il 28 luglio 2021, ore 11:11, la Cassa ha trasmesso via mail ad _____ la decisione concernente le indennità per lavoro ridotto emessa il 21 gennaio 2021 dalla Sezione del lavoro nei confronti della RI 1 (cfr. all. 2 a doc. 2). Con la decisione formale del 28 luglio 2021, la Cassa, rilevando che le due richieste di indennità per lavoro ridotto sono state inoltrate oltre il termine di tre mesi previsto dall’art. 38 cpv. 1 LADI, ha negato alla RI 1 l’erogazione delle indennità postulate e ciò sulla base delle argomentazioni già indicate (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 3). Nell’opposizione tempestivamente interposta contro tale decisione, la ditta, oltre a rammentare che l’invio da parte della Sezione del lavoro della decisione del 21 gennaio 2021 è avvenuta ad un indirizzo e-mail differente da quello indicato nel “ preannuncio di lavoro ridotto ” e che sino al 28 luglio 2021 la società non ne è entrata in possesso (e ciò nemmeno dopo aver preso contatto con CO 1 nel febbraio 2021), ha fatto valere quanto segue: “ (...) · La scrivente società per il tramite dello studio _____, ha inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto in data 14 gennaio 2021, non appena le autorità hanno diramato le informazioni dell’imminente chiusura di ogni esercizio commerciale con decorrenza 18 gennaio (vedi allegato 1) (...). · La presentazione della documentazione a completamento dell’incarto è stata fatta fuori termine ma in assoluta buona fede. La raccolta della documentazione ha preso molto tempo, dovendo raccogliere informazioni da diversi negozi gestiti dalla società, relativamente alle presenze del personale, peraltro in un momento in cui gli stessi negozio erano impegnati a riprendere l’attività dopo la chiusura imposta dalle autorità federali e cantonali.” (cfr. doc. 2) Con decisione su opposizione del 16 novembre 2021, la Cassa ha, come visto, respinto l’opposizione interposta dalla ricorrente (cfr. supra consid. 1.3. e doc. 1). 2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto che la ricorrente non contesta di aver sottoscritto e trasmesso alla Cassa in data 17 luglio 2021 le domande tese all’erogazione delle indennità per lavoro ridotto a valere per i mesi di gennaio e febbraio 2021, né pretende di averle inviate alla Cassa in un momento precedente rispetto a tale data. Ne consegue che l’invio alla resistente delle richieste di indennità per lavoro ridotto per i mesi di gennaio e febbraio 2021 è avvenuto oltre i tre mesi dalla fine dei singoli periodi di conteggio ed è, pertanto, tardivo (art. 38 cpv. 1 LADI). Secondo questo Tribunale, richiamata la costante giurisprudenza federale e cantonale riprodotta ai consid. 2.2 e 2.3., inoltre, non vi sono, in

concreto, validi motivi atti a giustificare la tardività dell'inoltro alla Cassa della richiesta di indennità per lavoro ridotto. In tal senso, giova rammentare che prima di richiedere le indennità per lavoro ridotto relative ai mesi di gennaio e febbraio 2021, la ditta ne aveva, come visto (cfr. supra consid. 2.4.) già beneficiato. Ciò implica che relativi procedura e termini dovevano essere noti alla ricorrente. Si pone, inoltre, nuovamente in evidenza il fatto che le indicazioni e le avvertenze circa il termine di inoltro delle richieste di indennità figurano peraltro chiaramente sia nella decisione già notificata alla ricorrente dalla Sezione del lavoro nel corso del 2020, sia nelle "domande e calcolo di indennità per lavoro ridotto" da questa sottoscritte e trasmesse all'amministrazione, tanto nel 2020 quanto nel 2021 (cfr. supra consid. 2.4.). Giova, inoltre, rilevare - al di là del fatto che la Sezione del lavoro abbia trasmesso la propria decisione ad un indirizzo e-mail diverso da quello specificato dalla ricorrente - che _____, cui la ricorrente aveva affidato l'inoltro del "preannuncio di lavoro ridotto in data 14 gennaio 2021" (cfr. doc. 2, pag. 1) e che aveva preso contatto con la Cassa (anziché con la Sezione del lavoro) chiedendo lumi sullo stato di avanzamento della pratica, sapeva, almeno dal 23 febbraio 2021, che la Sezione del lavoro in data 21 gennaio 2021 aveva emanato la propria decisione concernente l'erogazione delle indennità in questione (cfr. supra consid. 2.4. e all. 4 a doc. 2). Ciò risulta, infatti, chiaramente dalla risposta trasmessa dalla Cassa alla _____ ("Ci riferiamo alla decisione concernente l'indennità per lavoro ridotto del servizio cantonale del 21 gennaio"; cfr. supra consid. 2.4. e all. 4 a doc. 2). Sino a fine luglio, tuttavia, mai è stata chiesta alla Cassa o alla Sezione del lavoro copia di tale provvedimento e ciò nonostante i "gravi sacrifici economici" sostenuti dalla società (cfr. doc. I). Non solo. La Cassa, sempre nella mail del 23 febbraio 2021 - allorché la ricorrente avrebbe avuto a disposizione oltre due mesi per inoltrare quanto necessario nel rispetto del termine di cui all'art. 38 cpv. 1 LADI - aveva pure precisato al proprio interlocutore come procedere "d'ora innanzi (...) ogni mese" per rivendicare le indennità postulate dalla ricorrente, che documentazione trasmettere a tal fine ed a quale indirizzo (cfr. supra consid. 2.4. ed all. 4 a doc. 2). Alla luce di tutto quanto precede, mal si comprende come l'insorgente potesse supporre "che la trasmissione del preannuncio fosse sufficiente a far considerare rispettato il termine previsto" (cfr. supra consid. 1.4. e doc. I) dall'art. 38 cpv. 1 LADI. In tal senso, giova, pure, rammentare che per costante giurisprudenza, gli assicurati devono sopportare le conseguenze delle azioni od omissioni delle persone alle quali hanno affidato il compito di fare valere i propri diritti (cfr. STF 8C_126/2019 del 5 marzo 2019; STF 9C_739/2018 del 14 febbraio 2019; STF 8C_787/2018 del 17 dicembre 2018; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010 consid. 2.2.; STF 8C_984/2008 dell'11 maggio 2009; DLA 2002 pag. 259; SVR 2001 KV Nr. 3; DTF 111 1b 222; STCA 38.2008.1 dell'8 maggio 2008 confermata dal TF con sentenza 8C_466/2008 del 1° aprile 2009; STCA 38.2016 24 del 25 agosto 2016; STCA 38.2014.69 del 24 giugno 2015; STCA 39.2002.67 del 20 febbraio 2003; STCA 35.2006.39 del 7 settembre 2006). Sulla censura sollevata dalla ricorrente che fa valere di essere venuta a conoscenza del termine di cui all'art. 38 cpv. 1 LADI solamente a fine luglio, non avendo prima di allora ricevuto la decisione emessa dalla Sezione del lavoro il 21 gennaio 2021, e ciò nemmeno quando, il 23 febbraio 2021, si è rivolta alla Cassa, si rileva che la società fa implicitamente riferimento al fatto di essere stata informata tardivamente dalla Cassa sui doveri che le incombevano ai sensi della LADI, indicati nel provvedimento della Sezione del lavoro. Ai sensi dell'art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone

interessate sui loro diritti e obblighi (cpv. 1) ed ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa (cpv. 2). Nella sentenza 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2. il Tribunale federale ha già stabilito che nell'ambito assicurazioni sociali, anche nell'assicurazione contro la disoccupazione, gli assicurati devono fare il possibile per ridurre il danno senza avvisi particolari da parte dell'amministrazione o fogli informativi. In concreto, la tesi ricorsuale non merita tutela, ritenuto dapprima che tanto dai moduli sottoscritti dalla ricorrente per le richieste delle postulate indennità, quanto - ed in particolare - dalla decisione emessa dalla Sezione del lavoro già nel 2020, figurano, come visto (cfr. supra consid. 2.4.), precise indicazioni, di cui l'insorgente aveva preso visione, sul termine di tre mesi dalla fine di ogni periodo di conteggio per procedere alla richiesta delle indennità per lavoro ridotto. La RI 1 nemmeno può, quindi, trarre vantaggio alcuno, ai fini della presente lite, dall'art. 27 LPGa (cfr. STCA 38.2019.25 del 10 dicembre 2019; STCA 38.2019.15 del 18 giugno 2019; STCA 38.2018.20 del 5 giugno 2018; STCA 38.2017.20 del 27 settembre 2017; STCA 38.2014.73 del 26 marzo 2015). A mero titolo abbondanziale, si rileva che dagli atti sembra, piuttosto, emergere che la tardività dell'inoltro alla Cassa sia da ricondurre al fatto che " la raccolta della documentazione ha preso molto tempo, dovendo raccogliere informazioni da diversi negozi gestiti dalla società, relativamente alla presenza del personale, peraltro in un momento in cui gli stessi erano impegnati a riprendere l'attività dopo la chiusura imposta dalle autorità federali e cantonali ", e meglio come indicato dalla ricorrente stessa nella propria opposizione del 27 agosto 2021 (cfr. doc. 2). Infine, per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo cui il rifiuto del versamento delle indennità a causa dell'inoltro tardivo alla Cassa della necessaria documentazione costituisce un formalismo eccessivo (riassunto dalla ricorrente nella formula " summum ius summa iniuria "), tenuto conto d'un lato, dell'invio da parte della Sezione del lavoro della decisione del 21 gennaio 2021 all'indirizzo e-mail errato e, d'altro lato, dell'" evento pandemico di cui si fatica a ricordare un precedente ", giova osservare che il formalismo eccessivo è una forma particolare di diniego di giustizia formale vietato dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 par. 1 CEDU. Esso è ravvisabile nell'ipotesi in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigide, senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie nell'istituzione delle vie di diritto ai fini di assicurare un decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento, nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Le esigenze formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è infatti formalismo eccessivo, come ricordato dalla parte ricorrente (cfr. doc. I), solo qualora l'applicazione rigorosa delle regole di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la realizzazione del diritto materiale (cfr. STF 8D_6/2016 del 1° giugno 2017 consid. 3.1.-3.2.; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 7.1. e riferimenti ivi menzionati; STF 9C_923/2009 del 10 maggio 2010 consid. 4.1.1., pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 62 pag. 189 segg.). In concreto il termine di tre mesi contemplato all'art. 38 cpv. 1 LADI non costituisce una semplice prescrizione d'ordine, ma ha carattere perentorio. Il mancato rispetto del termine previsto dalla legge per fare valere il diritto, provoca del resto l'estinzione del diritto alle prestazioni (cfr. consid. 2.2.; 2.3.). La decisione della Cassa non

viola, pertanto, il principio del divieto di formalismo eccessivo. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione del 16 novembre 2021 confermata. 2.6. L'art. 61 lett. a LPGa, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGa (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) , ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è del 16 dicembre 2021, per cui torna applicabile la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LADI, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (cfr. STCA 38.2021.11 del 7 giugno 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2021.9 del 18 maggio 2021 consid. 2.14.; STCA 38.2021.8 dell'8 marzo 2021 consid. 2.8.). Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.